

**Circolare della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche
22 settembre 2015, n. 19216**

Archivio nazionale delle opere di derivazione dalle dighe di competenza e di adduzione all'utilizzazione

- **Attività propedeutiche alla definizione dei Fogli di condizioni per l'esercizio e la manutenzione**
- **Estensione dell'Asseverazione semestrale sullo stato delle opere (Circ. PCM n. DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995)**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche

Circolare 22 settembre 2015, n. 19216

Archivio nazionale delle opere di derivazione dalle dighe di competenza e di adduzione all'utilizzazione

- **Attività propedeutiche alla definizione dei Fogli di condizioni per l'esercizio e la manutenzione**
- **Estensione dell'Asseverazione semestrale sullo stato delle opere (Circ. PCM n. DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995)**

A tutte le Divisioni

Agli Uffici Tecnici per le dighe

e, per il loro tramite,

Ai Concessionari delle opere di derivazione delle opere di sbarramento di competenza

Com'è noto le disposizioni di cui all'art. 6 della L. 166/2002, successivamente integrate dalla L. 326/2003, hanno stabilito che, con il regolamento di cui all'art. 2 del decreto legge n. 507/1994 convertito nella legge n. 584/1994, sono definite le modalità con cui la scrivente Direzione generale provvede alla approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione alla utilizzazione e alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari sono tenuti ad esercitare sulle stesse opere.

Nelle more dell'approvazione del suddetto regolamento, sulla scorta dei pareri espressi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e degli approfondimenti in materia, si ritiene necessario impartire prime istruzioni per assicurare l'efficace presidio delle attribuzioni sopra riportate,

ribadite con DPCM n. 72 dell'11 febbraio 2014 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Allo stato attuale, per opera di derivazione si deve intendere:

- l'insieme delle opere per la presa e l'adduzione della risorsa idrica dal serbatoio sino alla centrale idroelettrica, esclusa, nel caso di utilizzo idroelettrico;
- l'insieme delle opere per la presa e l'adduzione della risorsa idrica dall'opera di sbarramento sino alla prima opera di disconnessione idraulica (partitore, pozzo piezometrico, pozzo di riduzione, ecc.), nel caso di utilizzazione diversa da quella idroelettrica.

Ciò premesso, al fine di attivare con la maggiore tempestività possibile le attività di controllo sulle opere di derivazione esistenti, si dispone che:

- le asseverazioni, redatte ai sensi della Circ. PCM n. DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995, siano estese con cadenza annuale a decorrere dal 2016 alle opere di derivazione, come sopra definite, secondo lo schema allegato (MODELLO A);
- nello svolgimento delle visite ispettive ex art 17 del DPR 1363/59 il funzionario incaricato dovrà acquisire dall'ingegnere responsabile ex art. 4, comma 7, del DL 507/94:
 - informazioni sullo stato di efficienza delle condizioni di sicurezza, esercizio e manutenzione delle opere;
 - riscontro dell'efficienza degli organi di intercettazione del flusso idrico alle opere di derivazione.

Nello svolgimento della prima visita ispettiva utile a far data la presente disposizione - al fine di completare il quadro conoscitivo delle opere di derivazione, riscontrato il non allineamento dei dati forniti dai concessionari ex art 43, comma 11, del Decreto-legge n. 201/11 come convertito dalla legge n. 214, 22 dicembre 2011, con le monografie delle opere, - si chiede al funzionario incaricato la compilazione, sulla scorta delle attestazioni dell'ingegnere responsabile, della scheda allegata (MODELLO B).

Infine, dall'esame della citata documentazione trasmessa dai Concessionari, si rileva che gli "atti di collaudo" sono riferiti a questioni relative alla concessione di derivazione di acque e non risultano attestare idoneità statica delle opere come, invece, richiesto dal comma 15 dell'art. 43 del DL 201/2011. E', infatti, chiaro che tra le opere complementari ed accessorie degli sbarramenti debbano necessariamente essere ricomprese le opere di derivazione, come sopra definite.

Pertanto, si chiede agli UTD di verificare puntualmente il contenuto degli atti di collaudo ex art. 43, comma 11, delle opere in competenza e di conseguenza attivare il Concessionario per le incombenze del caso.

La Divisione III resta di riferimento per ogni opportuno chiarimento e supporto.

Si confida in un pronto adempimento.

Il Direttore Generale: CINELLI

ALLEGATI:

Modello A

Modello B